



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G.T.F. n. 14/26

Nella seduta del 30 giugno 2026, composta da:

Dott. Giuseppe Severini

Presidente (collegato da remoto)

Dott. Stefano Fantini

Componente (collegato da remoto)

Avv. Angela Inghilleri

Componente, relatore est. (collegata da remoto)

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti n. 23/2025 – 24/2025 – 26/2025 RG PF di cui all'atto di deferimento del 12 maggio 2026 a firma del Procuratore Nazionale dello Sport (intervenuto a seguito di dichiarazione di astensione a firma del Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, del 1° aprile 2026), instaurati a carico dei tesserati: Antonino TROIA, Salvatore TAMBUZZO, Giorgio CUCCIA, Simone FILIPPONE, Antonio GELFO, Massimo LUPO, Paolo LUPARELLO, Giorgio Aurelio SULLI e Francesco FERRANTI, tutti deferiti:

CAPO A)

- 1 **Antonino TROIA, Salvatore TAMBUZZO, Giorgio CUCCIA, Antonio GELFO e Massimo LUPO** per aver, nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso o comunque in concorso tra loro quali componenti il Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo, posto in essere una condotta persecutoria ai danni dei tesserati Alessi, Oggero Viale e Piazzese, nonché violato la sospensione da ogni attività sportiva e sociale comminata al TROIA, con conseguente violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I (CCS) e art. 5 Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S. (R.G.S.), ciò costituendo altresì una forma di abuso psicologico in quanto volta a determinare l'esclusione dei predetti dalle attività sociali ed art. 3, 4, 5 del Regolamento Safeguarding U.I.T.S., con le aggravanti di cui all'art. 10 n. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole), *lett. d)* (per aver agito per motivi abietti) e *lett. h)* (per aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa; quanto alla posizione del TROIA, con la recidiva ex art. 6 c.



- 1, 2 e 3 R.G.S. U.I.T.S. con riferimento alla decisione della Corte di Appello Federale n. 13/25 R.G. CAF, divenuta definitiva a seguito di conferma da parte del Collegio di Garanzia;
- 2 **Antonino TROIA**, per aver inviato un messaggio WhatsApp dal contenuto intimidatorio (“ *il tradimento prevede la morte con fucilazione alla schiena e occhi bendati, poiché a chi tradisce quella legge non riconosce neppure la dignità di esseri umani e/o di soldati*”) al tesserato Pasquale Piraino, da quest’ultimo trasmesso alla Procura Federale, con violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I e 5 Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., con le aggravanti di cui all’art. 10 n. 1 lett. a) (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole), lett. d) (per aver agito per motivi abietti) e lett. h) (per aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa, con la recidiva ex art. 6 c. 1, 2 e 3 R.G.S. U.I.T.S. con riferimento alla decisione della Corte di Appello Federale n. 13/25 R.G. CAF, divenuta definitiva a seguito di conferma da parte del Collegio di Garanzia;
- 3 **Simone FILIPPONE, Salvatore TAMBUZZO e Paolo LUPARELLO** per aver reso dichiarazioni mendaci al Procuratore Federale nel corso delle indagini afferenti il procedimento n. 18/25 R.G. P.F., con violazione per tutti degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza), 12 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I in ordine alla violazione del dovere di collaborazione con gli Organi di Giustizia, nonché per i soli LUPARELLO e TAMBUZZO anche dell’art. 40 R.G.S. U.I.T.S., con le aggravanti di cui all’art. 10 c. 1 lett. a) (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni di teste del colpevole, lett. d) (per aver agito per motivi abietti), lett. i) (per aver commesso l’infrazione per eseguirne ed occultarne un’altra.

CAPO B)

per aver **Antonino TROIA** inviato in data 13 ottobre 2025 nel gruppo WhatsApp “Istruttori/Direttori/Assistenti di tiro 2025” inviato il seguente messaggio “*La UITS ... ed i suoi organi di giustizia .. i farabutti istituzionali ... con la mia stessa divisa di un tempo o con una altra ovvero con giacca e cravatta ... Ma onestamente credo che sia molto difficile essere pronti a lottare con i farabutti che si sono infiltrati nella stessa compagine e che colpiscono alle spalle con azioni occulte e alleandosi anche con pezzi malsani delle istituzioni romane della UITS e locali interessandole con esposti tanto infondati ... quanto meschini ... per danneggiare la sezione e quindi tutti noi - ... infatti il progetto ed il programma non prevedevano una gestione che si reggesse su compromessi con disonesti, farabutti e persone sleali che tradiscono ... o sul sostegno di uguali meschini rappresentanti delle istituzioni con o senza divisa ...di Palermo o di Roma... la mentalità mafiosa è infatti permeata di omertà e di illegalità e appartiene per averlo provato con le loro azioni da traditori e farabutti a tutti questi soggetti interni ed esterni ... locali e*



nazionali ... i quali vanno combattuti con la stessa forza e determinazione con cui si devono affrontare criminali mafiosi”, con violazione degli artt. 7 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. e 5 c.1 lett. f) R.G.S. U.I.T.S. (divieto di rendere dichiarazioni lesive della reputazione, dell’immagine della U.I.T.S., del prestigio, della dignità e della onorabilità degli Organi di Giustizia federali, nonché degli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. e 5 c. 1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza), con le di cui all’art. 10 n. 1 lett. a) (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole), lett. d) (per aver agito per motivi abietti), lett. i) (per aver commesso l’infrazione per eseguirne ed occultarne un’altra), con la recidiva ex art. 6 c. 1, 2 e 3 R.G.S. U.I.T.S. con riferimento alla decisione della Corte di Appello Federale n. 13/25 R.G. CAF, divenuta definitiva a seguito di conferma da parte del Collegio di Garanzia.

CAPO C)

- 1 **Salvatore TAMBUZZO e Giorgio Aurelio SULLI** per aver durante la riunione del Consiglio Direttivo del 4 luglio 2025, nella qualità rispettivamente di Presidente e Segretario della riunione, redatto il relativo verbale in maniera non veritiera attestando la presenza in video chiamata dei soci Avv.ti Antonino Gattuso e Claudio Alongi (che negavano di avervi preso parte) ed omettendo di verbalizzare la presenza da remoto di Antonino TROIA, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza) e con le aggravanti di cui all’art. 10 c. 1 lett. a) (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole), lett. d) (per aver agito per motivi abietti), lett. i) (per aver commesso l’infrazione per eseguirne ed occultarne un’altra);
- 2 **Salvatore TAMBUZZO, Giorgio CUCCIA e Antonio GELFO** per non aver, rispettivamente quali Presidente della riunione il primo, partecipanti e Consiglieri gli ultimi due, impedito ad Antonio TROIA, all’epoca dei fatti sanzionato con sospensione da ogni attività sociale e sportiva, di prendere parte alla riunione del Consiglio Direttivo o in ogni caso di aver comunicato a costui i contenuti della riunione stessa, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza) e con le aggravanti di cui all’art. 10 c. 1 lett. a) (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole), lett. d) (per aver agito per motivi abietti), lett. i) (per aver commesso l’infrazione per eseguirne ed occultarne un’altra);
- 3 **Antonino TROIA** per aver partecipato alla predetta riunione e svolto attività di ingerenza, sebbene alla data del 4 luglio 2025 fosse sospeso da ogni attività sociale e sportiva, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza) e con le aggravanti di cui all’art. 10 c. 1 lett. a) (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del



colpevole), *lett. d)* (per aver agito per motivi abietti), *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra) e con la recidiva ex art. 6 c. 1, 2 e 3 R.G.S. U.I.T.S. con riferimento alla decisione della Corte di Appello Federale n. 13/25 R.G. CAF, divenuta definitiva a seguito di conferma da parte del Collegio di Garanzia.

CAPO D)

- 1 **Antonino TROIA e Salvatore TAMBUZZO**, quale Presidente facente funzioni della Sezione TSN di Palermo, per aver distratto fondi sezionali a vantaggio e per finalità personali del Troia stesso, anche in violazione dell'art. 8 c. 2 D. Lvo 36/21 modificato dall'art. 3 D.Lvo 163/22, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I., anche in ragione del conflitto di interessi, e con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole) e *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra), però il solo Antonino TROIA con la recidiva ex art. 6 c. 1, 2 e 3 R.G.S. U.I.T.S. con riferimento alla decisione della Corte di Appello Federale n. 13/25 R.G. CAF, divenuta definitiva a seguito di conferma da parte del Collegio di Garanzia;
- 2 **Antonio GELFO** per aver ostacolato l'esibizione dei documenti bancari della Sezione TSN di Palermo richiesti dalla Procura Federale, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) R.G.S. U.I.T.S. e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I., anche in ragione del conflitto di interessi, nonché art. 12 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I., in violazione del dovere di collaborazione con gli Organi di Giustizia sportiva e con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole) e *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra).

CAPO E)

Antonino TROIA, Francesco FERRANTI, Antonio GELFO, Salvatore TAMBUZZO e Giorgio CUCCIA per aver: il primo continuato a gestire di fatto la Sezione TSN di Palermo, nonostante la sospensione da ogni attività sociale e sportiva comminata dagli Organi di giustizia sportiva, gli altri consentito o comunque accettato che il Troia continuasse a partecipare ed amministrare in maniera fattiva la Sezione stessa, con violazione degli artt. 5 c.1 lett. a) e 44 R.G.S. U.I.T.S., nonché degli artt. 1 e 2 Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. e con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 *lett. a)* (per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole), *lett. d)* (per aver agito per motivi abietti), e *lett. i)* (per aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra).



FATTO

Come indicato in premessa, il Tribunale Federale è chiamato a decidere sulle contestazioni mosse agli odierni incolpati nei procedimenti n. 23/25 - 24/25 - 26/25 (riuniti con provvedimento del 30 marzo 2026 nel corpo dell'avviso di conclusione delle indagini a firma del Procuratore Federale), aventi ad oggetto fatti e condotte a rilevanza disciplinare commessi all'interno della Sezione TSN di Palermo.

Procedimento n. 23/25 R.G. PF

In data 10 novembre 2025 il Procuratore Federale disponeva d'ufficio l'apertura del procedimento n. 23/25 R.G. PF iscritto a carico del tesserato Antonino TROIA che, nel proporre reclamo alla Corte di Appello Federale avverso la decisione resa dal Tribunale Federale il 19 giugno 2025 nell'ambito del procedimento n. 14/25 R.G. TF conclusosi con l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di mesi 5, aveva allegato la ricevuta del pagamento della tassa di reclamo, pari ad euro 300,00, risultata in seguito addebitata sul conto corrente intestato alla Sezione TSN di Palermo.

Parimenti costui, nel depositare il ricorso al Collegio di Garanzia del C.O.N.I. avverso la decisione della Corte di Appello Federale del 15 ottobre 2025 resa nel procedimento n. 13/25 R.G. CAF che, in accoglimento dell'impugnazione proposta anche dalla Procura Federale aveva riformato la decisione del Tribunale Federale applicando al TROIA la sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di mesi 16, allegava la ricevuta del pagamento della tassa di ricorso, pari ad euro 1.200,00, addebitato anch'esso sul conto corrente intestato alla Sezione TSN di Palermo.

A seguito di ordini di esibizione di documentazione inviati alla Sezione TSN di Palermo, la Procura Federale acquisiva gli estratti del conto corrente sezionale relativamente agli anni 2024 e 2025, inviava richiesta di chiarimenti ed escuteva il tesserato Massimo LUPO (delle cui dichiarazioni si dirà in seguito), già componente il Consiglio Direttivo e Presidente facente funzioni a seguito della sospensione comminata al Troia.

Procedimento n. 24/25 R.G. PF

In data 11 novembre 2025 il Procuratore Federale disponeva l'apertura del procedimento n. 24/25 R.G. PF a seguito della ricezione il 10 novembre 2025, di un esposto presentato dalla tesserata Manuela Oggero Viale la quale riferiva di aver ricevuto una lettera anonima contenente la stampa di una chat/gruppo WhatsApp denominata "Istruttori/Direttori/Assistenti di tiro 2025" ed in particolare di un messaggio datato 13 ottobre 2025 postato da Antonino TROIA (contestato all'ex Presidente al capo A) dell'incolpazione) dal contenuto lesivo dell'immagine della U.I.T.S. e dell'onorabilità dei suoi Organi.

L'attività di indagine si concretava nell'audizione dei tesserati Claudio Alongi, Giorgio CUCCIA (consigliere), Francesco FERRANTI (responsabile della segreteria), Antonino Gattuso, Antonio GELFO (consigliere), Manuela Oggero Viale (esponente), Pasquale Piraino e Bartolo Studiale.



Venivano inoltre acquisiti: i fascicoli relativi alle indagini svolte nei procedimenti disciplinari recanti i numeri 18/25 – 21/25 – 22/25, il verbale della riunione del Consiglio Direttivo sezionale del 4 luglio 2025, il verbale dell'Assemblea del 16 novembre 2025, nonché l'elenco relativo all'anno 2025 degli istruttori, dei direttori e degli assistenti di tiro della Sezione TSN di Palermo.

Procedimento n. 26/26 R.G. PF

In data 17 novembre 2025 il Procuratore Federale disponeva l'apertura d'ufficio del procedimento n. 26/25 R.G. PF, a seguito dell'intervenuta archiviazione del procedimento n. 18/25 RG PF instauratosi su esposto a firma di Salvatore TAMBUZZO, all'epoca dei fatti Presidente facente funzioni della Sezione TSN di Palermo. In particolare, costui segnalava all'Organo Inquirente fatti a rilevanza disciplinare a carico di un tesserato, consistiti in un'aggressione fisica da parte del tesserato Giovanni Piazzese in danno del tesserato Simone FILIPPONE. All'esposto allegava una dichiarazione scritta di quest'ultimo.

Sia il TAMBUZZO che il FILIPPONE venivano sentiti a sommarie informazioni al fine di verificare la fondatezza della notizia di illecito disciplinare. Ad avviso del Procuratore Federale, però, i predetti tesserati avrebbero reso dichiarazioni mendaci e contrastanti fra loro di talché, reputando il contenuto del dichiarato non conforme al vero, richiedeva ed otteneva l'archiviazione del procedimento iscritto a carico del Piazzese con conseguente apertura di nuovo procedimento a carico dei predetti (il n. 26/25) per aver tenuto una condotta mendace per avvalorare un esposto infondato, finalizzato ad escludere il Piazzese dalla Sezione TSN di Palermo.

Le indagini proseguivano con l'audizione dei tesserati Antonino Gattuso, Antonio GELFO, Manuela Oggero Viale, Pasquale Piraino e Bartolo Studiale, nonché con l'acquisizione di fascicoli di indagine afferenti altri procedimenti disciplinari connessi alla vicenda.

Analizzando l'atto di deferimento nel suo insieme, secondo la prospettazione accusatoria, gli odierni deferiti avrebbero tenuto condotte contrarie ai principi del diritto sportivo, in violazione di norme e regolamenti, attraverso una gestione arbitraria della Sezione TSN di Palermo escludendo *“da ogni ruolo e controllo i soggetti ritenuti scomodi o ostili anche al fine di compiere condotte illecite dal punto di vista amministrativo (distribuzione di incarichi a persone amiche, auto-assegnazione di incarichi retribuiti in violazione di legge, indebiti rimborsi di spese a favore di singoli componenti del consiglio direttivo con le risorse finanziarie della sezione, spese futili deliberate pur in carenza di fondi etc.)”*. Ciò anche attraverso indebite interferenze nella gestione sezionale da parte del Presidente Antonino TROIA, nonostante costui fosse stato destinatario di un provvedimento di sospensione inflitto per la durata di mesi 16 e, di conseguenza, gli fosse preclusa la partecipazione all'attività sportiva e sociale sezionale.

Le indagini sono consistite essenzialmente nell'acquisizione di documentazione presso la Sezione e nell'escussione di numerosi tesserati. All'esito delle stesse, notificato l'avviso di conclusione, la Procura



Federale procedeva alla audizione degli incolpati che ne avevano fatto richiesta; depositavano memorie difensive i soli Massimo LUPO ed Enrico Martines (la cui posizione veniva successivamente archiviata).

In data 12 maggio 2026 il Procuratore Nazionale dello Sport deferiva a giudizio i tesserati Antonino TROIA, Salvatore TAMBUZZO, Giorgio CUCCIA, Simone FILIPPONE, Antonio GELFO, Massimo LUPO, Paolo LUPARELLO, Giorgio Aurelio SULLI e Francesco FERRANTI per rispondere delle violazioni contestate.

Con provvedimento reso ex art. 34, lett. c) del Regolamento di giustizia U.I.T.S. del 13 maggio 2026, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il giorno 15 giugno 2026 ore 17.30.

Nei termini previsti dall'art. 34 lett. E) del RGS U.I.T.S., tutti gli incolpati, ad eccezione di Massimo LUPO, facevano pervenire memorie difensive per il tramite dei propri difensori nel corpo delle quali, oltre ad affrontare il merito della vicenda, sollevavano questioni pregiudiziali attinenti il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale in favore del Giudice Ordinario, nonché altre afferenti alla improcedibilità dell'azione per superamento dei termini ed ancora inutilizzabilità di atti.

All'udienza del 15 giugno 2026 erano presenti, con partecipazione in presenza, il Procuratore Nazionale dello Sport Avv. Antonio Marino, il deferito Antonino TROIA col proprio difensore Avv. Gianfranco Passeretti; erano collegati da remoto, gli incolpati Giorgio CUCCIA - difeso dall'Avv. Marco Guerriero (sostituito dall'Avv. Gianluca Cirafici), Simone FILIPPONE - difeso dagli Avv. Marco Guerriero e Giorgia Diomede (la seconda anche in sostituzione del primo), Antonio GELFO - difeso dall'Avv. Giorgia Diomede, Salvatore TAMBUZZO, Giorgio Aurelio SULLI, Paolo LUPARELLO e Francesco FERRANTI difesi tutti dall'Avv. Gianluca Cirafici, nonché Massimo LUPO, non assistito da alcun Legale.

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolare costituzione delle parti, dava la parola al Procuratore Nazionale dello Sport ed ai difensori per interloquire sulla sollevata questione di difetto di giurisdizione. Sentite le parti, il Collegio all'esito della camera di consiglio, rigettava la questione preliminare come da ordinanza letta in udienza e riportata a verbale.

Stante la complessità della vicenda, atteso il numero dei deferiti ed i capi di incolpazione cristallizzati nell'atto di deferimento, il Collegio rinviava il procedimento all'udienza del 30 giugno 2026 ore 15.30, per la trattazione nel merito.

Alla successiva udienza, il Procuratore Nazionale dello Sport interloquiva sulle eccezioni preliminari prospettate dalle difese chiedendone il rigetto, nel merito si riportava all'atto di deferimento depositando conclusioni scritte allegate al verbale.

I difensori si riportavano alle proprie memorie difensive, chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti. terminate le discussioni, il Tribunale Federale ritenuta la causa matura per la decisione, e quindi implicitamente disattendendo la richiesta di audizione dei testimoni indicati dalle difese, si ritirava in camera di consiglio ed all'esito, dava lettura del dispositivo.



MOTIVI

Il Collegio, analizzato l'imponente compendio probatorio versato in atti dall'Ufficio di Procura, esaminate le memorie difensive corredate da documentazione, ritiene i tesserati Antonino TROIA, Salvatore TAMBUZZO, Giorgio CUCCIA, Simone FILIPPONE, Antonio GELFO - ad eccezione della contestazione di cui al capo D) - , Massimo LUPO, Giorgio Aurelio SULLI responsabili delle violazioni disciplinari contestate, risultando provato che le condotte contestate concretino violazioni a rilevanza disciplinare.

Procedendo con ordine, al fine di fornire puntuale riscontro alle richieste e conseguente organica motivazione, il Tribunale Federale preliminarmente nel disattendere le eccezioni difensive sul difetto di giurisdizione, osserva quanto segue.

Com'è noto, il riparto di competenza tra giustizia sportiva e giurisdizione statale trova il suo fondamento nel d.-l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito con modificazioni dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280) che, all'art.1 stabilisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico generale di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Il successivo art. 2, comma 1, riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. Lo stesso art. 2, al comma 2, prevede che in tali materie i soggetti dell'ordinamento sportivo hanno l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente confermato l'autonomia dell'ordinamento sportivo in materia disciplinare sancendo il principio di diritto secondo il quale, in tema di sanzioni disciplinari in ambito sportivo, vi è difetto assoluto di giurisdizione statale sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni che, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, sono riservate agli Organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi del d.-l. n. 220 del 2003, convertito dalla l. n. 280 del 2003. (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 29654 del 28 dicembre 2020).

Tra l'altro, Cass. SS.UU., 2 febbraio 2022, n. 3101 ha precisato che *“all'ordinamento sportivo è riservata la disciplina delle questioni concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, e cioè di quelle che sono comunemente note come “regole tecniche”, oltre che i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari”*.

Ciò in conformità con l'interpretazione del d.-l. 220 del 2003 espressa dalla Corte costituzionale che, prima con la sentenza n. 49 del 2011 e successivamente con la sentenza n. 160 del 2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. n. 280 del 2003, confermando la conformità a



Costituzione del sistema che riserva alla giustizia sportiva la cognizione delle sanzioni disciplinari, garantendo al contempo la tutela risarcitoria per equivalente innanzi al giudice amministrativo in caso di lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale e, segnatamente, le controversie aventi a oggetto l'impugnazione di atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano alla stregua di decisioni relative alla regolare assunzione di cariche associative, essendo le stesse munite di rilevanza per l'ordinamento dello Stato.

Nel caso di specie, le contestazioni oggetto del presente procedimento attengono alla sola sfera disciplinare endoassociativa dell'U.I.T.S., trattandosi di violazioni del Regolamento di Giustizia Sportiva, del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I., del Regolamento *Safeguarding* U.I.T.S., nonché di norme statutarie interne. Gli odierni deferiti sono tutti tesserati UITS e quindi soggetti destinatari di provvedimenti adottati dall'Unione stessa e dai suoi organi, nelle materie riconducibili allo svolgimento dell'attività federale e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

Deve pertanto escludersi la competenza del giudice ordinario a conoscere delle contestazioni disciplinari oggetto del presente deferimento, rientrando le stesse nell'alveo tipico della giurisdizione sportiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), l. n. 280 del 2003: pertanto l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Federale è respinta.

Parimenti destituite di fondamento, sono le questioni afferenti la violazione dei termini massimi di indagine. Da una mera scorsa dei provvedimenti presenti al fascicolo (iscrizione dei procedimenti, richieste di proroga indagini con relativi provvedimenti autorizzativi), si rileva chiaramente come nel caso che qui ci occupa siano stati puntualmente osservati i termini indicati dai regolamenti e pertanto la questione è infondata.

Quanto alla eccezione di inutilizzabilità dei verbali di audizione, conseguente alla invocata invalidità degli stessi per la partecipazione (quale ausiliario dell'Ufficio) all'attività di indagine della collaboratrice del Procuratore Federale, la stessa non è accoglibile poiché i casi di nullità di un verbale di audizione e la loro conseguente inutilizzabilità, attengono alla lesione del diritto di difesa o a gravi irregolarità riscontrate nella verbalizzazione, situazioni queste non riscontrabili nel caso di specie.

In ultimo, alcuna violazione della *privacy* è ravvisabile nella allegazione al fascicolo dei messaggi estrapolati contenuti nelle chat whatsapp, in considerazione del fatto che il loro contenuto costituisce proprio la violazione disciplinare che viene contestata al deferito TROIA.

Esaurite le questioni pregiudiziali/preliminari, passando al merito dei fatti sottoposti all'attenzione di questo Tribunale Federale, si osserva quanto segue.

CAPO A)

1- Antonino TROIA - Salvatore TAMBUZZO - Giorgio CUCCIA - Antonio GELFO - Massimo LUPO
(*"LA CONDOTTA PERSECUTORIA AI DANNI DEI TESSERATI ALESSI, OGGERO, PIAZZESE"*).

Le audizioni condotte dalla Procura Federale, nonché la documentazione acquisita agli atti, hanno restituito un quadro convergente di sistematica esclusione, pressione ed intimidazione operata nei



confronti degli associati Giovanni Piazzese, Manuela Oggero Viale e Antonino Alessi, culminata nella loro esclusione dal sodalizio in quanto “rei” di non essersi conformati alle direttive del Presidente TROIA. Tale situazione aveva inizio col rifiuto opposto da costoro nel compilare e sottoscrivere un questionario redatto dal TROIA. Andando nel dettaglio, si trattava di un modulo ideato ed approntato dal Presidente TROIA che vedeva quali destinatari gli Istruttori di tiro partecipanti ai corsi istituzionali tenuti da personale UITTS nel febbraio 2024. Tale formulario, che conteneva in premessa il richiamo ad articoli dello Statuto delle Sezioni e nella e-mail di accompagnamento l’indicazione dell’obbligo di rispondere, constava di dieci quesiti, ciascuno dei quali organizzato in modo da ottenere sia una risposta multipla - barrando una delle tre caselle predefinite “sì – no – non ricordo” - sia consentendo di esprimere considerazioni personali del compilatore.

In particolare, si richiedeva di rispondere a domande precompilate dal TROIA ed il cui perimetro era delimitato alla regolarità o meno delle condotte tenute dai Formatori federali durante i corsi tenuti presso la Sezione TSN di Palermo per ottenere la qualifica di Istruttore di tiro. Si invitavano inoltre i destinatari a segnalare eventuali anomalie riscontrate in ordine all’operato di costoro. A tal proposito, giova per inciso rilevare, anche per rilevare l’inappropriatezza del *modus operandi* del TROIA, che tra coloro che avevano tenuto il corso v’era anche il tesserato Tommaso Tartaglione (coordinatore della Commissione formazione quadri istituzionali UITTS), nei cui confronti il TROIA aveva in precedenza presentato un esposto alla Procura Federale proprio per asserite violazioni disciplinari. Ad avviso dell’allora Presidente della Sezione TSN di Palermo, durante il corso tenuto in Palermo nel 2024 il Tartaglione avrebbe posto in essere comportamenti costituenti illecito disciplinare consistiti nell’aver il Formatore dichiarato pubblicamente in occasione delle lezioni: di essere in possesso di pallottole performanti; di aver esploso accidentalmente un colpo nel suo ufficio.

Tale esposto veniva in seguito archiviato ed il Tartaglione, sentito dalla Procura Federale in data 13 marzo 2025 nel corso delle indagini a suo carico (procedimento n. 11/25 RGPF), negava fermamente tali circostanze e respingeva le accuse dichiarando che, a suo avviso, il TROIA avrebbe presentato l’esposto nei suoi confronti in quanto “*fortemente risentito perché in qualità di coordinatore della Commissione Formazione Quadri Istituzionali, ho espresso un parere contrario alla richiesta del medesimo di essere ammesso alla qualifica di formatore senza sostenere il relativo esame*” (verb. Aud. Tartaglione 13.03.2025).

Ebbene, proprio dalla lettura del modulo somministrato agli Istruttori, si rileva nanzitutto come le domande siano tutte ricalcanti il contenuto delle contestazioni mosse dal TROIA al Tartaglione nel corpo dell’esposto. In sostanza costui, al fine di avvalorare la fondatezza delle accuse sollevate al Tartaglione e di dare vigore all’esposto, aveva preteso che tutti gli Istruttori di Tiro ottemperassero alla compilazione del modulo, probabilmente reputando di ottenere risposte a suo vantaggio. Per ottenere quanto richiesto, aveva però esercitato notevoli ed evidenti pressioni nei confronti di chi vi si era rifiutato, arrivando



finanche a mettere letteralmente al bando attraverso azioni di vera e propria erosione, coloro che si erano opposti a tali costrizioni.

Sul punto, Giovanni Piazzese, sentito dall'Inquirente Federale il 23 maggio 2025 nel procedimento n. 11/2025 R.G.P.F., dichiarava di aver ricevuto un questionario dal Presidente della Sezione TSN di Palermo Antonino TROIA ma di essersi rifiutato di compilarlo e che, a seguito di formali solleciti e altrettante pressioni, si era visto costretto a mettere nero su bianco il suo dissenso, inviando in data 21 gennaio 2025 (*“l'ho inviata il 21 gennaio 2025 dopo reiterate pressioni”*) una PEC all'attenzione del TROIA, ove in sostanza si rendeva disponibile a rispondere *“a chi di competenza”* (il Procuratore Federale). Tra l'altro, costui riteneva il richiamo *“impositivo”* agli articoli dello Statuto inconferente rispetto a quanto richiesto (*“in riferimento alla sua richiesta di redigere una relazione, un questionario inerente a fatti che esulano dall'ordinaria gestione tecnico organizzativa della Sezione di Palermo e che pertanto non rientrano nell'ambito dell'art. 45, dell'art. 5 dello Statuto dal lei menzionato, lo scrivente rappresenta, come già verbalmente ed esaurientemente esposto, di non avere alcuna remora a fornire la propria versione e a rispondere a chi di competenza qualora necessario.”*)

Riferiva inoltre all'Inquirente del proprio allontanamento volontario dalla Sezione di Palermo dovuto sia a contrasti con l'allora Presidente (*“cioè queste forme di imposizioni, di contesti imperativi hanno prevalso e mi hanno portato allo sdegno e me ne sono andato”*) che alle *“continue pressioni reiterate”*. Parimenti, Manuela Oggero Viale, Ispettore Capo della Polizia Municipale di Palermo, audita dalla Procura Federale il 16 maggio 2025 nel procedimento n. 11/2025R.G.P.F., raccontava di aver ricevuto insistenze da parte del TROIA affinché compilasse questionari e redigesse relazioni; ma costei vi si era sempre opposta, manifestando il proprio diniego. Narrava, inoltre, di aver ricevuto continue PEC dalla Sezione già a partire dall'inizio dell'anno 2025, finalizzate a sollecitarle l'ottemperanza alla compilazione del modulo (*“Devo ancora dichiarare che dall'inizio dell'anno 2025 mi sono pervenute continue PEC di richiesta di compilazione del questionario (...) Io ho continuato a non rispondere”*). A seguito di ciò, riferiva di esser stata costretta, al netto degli obblighi di servizio, a non frequentare più la Sezione TSN di Palermo.

Antonino Alessi, escusso il 23 maggio 2025, dichiarava di non aver sottoscritto il questionario, non condividendone il contenuto affermando tra l'altro di aver letto la richiesta di chiarimenti inviata alla Sezione TSN di Palermo dalla Procura Federale, in quanto all'epoca membro del Consiglio Direttivo. A tal proposito, l'Alessi ricordava che la stessa non fosse, nel contenuto, aderente al questionario sottoposto agli Istruttori di Tiro dal TROIA, contestando esplicitamente a quest'ultimo che l'unico soggetto istituzionalmente legittimato ad indagare in caso di presunti illeciti, è il Procuratore Federale. Per tale ragione, se convocato dall'Inquirente, avrebbe sicuramente ottemperato all'obbligo (quello sì) di rispondere. Testimoniava anche che, a seguito del suo rifiuto, aveva patito tutta una serie di azioni in suo danno quali, ad esempio, la intervenuta modifica arbitraria delle credenziali di accesso alla PEC



sezionale ed al sito U.I.T.S., senza che gli fossero fornite nonostante legittimato quale Consigliere, oppure il suo mancato inserimento nella neo istituita chat degli Istruttori, sebbene ne avesse pieno titolo o una contestazione relativa alla mancata riconsegna delle chiavi del Poligono. In ultimo, a suo dire, non era stato il solo a dover subire forti pressioni, ma lo stesso trattamento era stato riservato anche ad altri tesserati, tra i quali il Consigliere Paolo Montalbano che gli aveva riferito di aver rassegnato le sue dimissioni che a causa ciò.

A riprova di quanto dichiarato, la Oggero Viale, il Piazzese e l'Alessi depositavano documentazione ed in particolare l'intervenuto scambio di pec col TROIA.

Conformemente a quanto rilevato dal Procuratore Nazionale dello Sport nella memoria datata 11 giugno 2026, se in linea teorica l'iniziativa di sottoporre il modulo agli Istruttori di tiro che avevano partecipato al corso istituzionale, poteva e potrebbe esser di per sé astrattamente legittima, ciò che rileva ai fini della odierna incolpazione (e quindi di un comportamento sicuramente censurabile) è la modalità con la quale Antonino TROIA aveva non chiesto, bensì preteso la compilazione del questionario.

Costui infatti, non soltanto aveva intimato in maniera del tutto arbitraria la sussistenza di un obbligo giuridico nella redazione secondo verità, ma aveva esercitato imponenti pressioni nei confronti di coloro che si erano rifiutati di adempiere, sfociate nella emarginazione progressiva di coloro che non si erano piegati ai suoi desiderata e culminate addirittura nell'architettare l'espulsione dal sodalizio di Oggero Viale, di Piazzese e dell'Alessi.

2- Antonino TROIA (“LA CONDOTTA INTIMIDATORIA AL TESSERATO PIRAINO”)

Sicuramente comprovante il “clima tossico” (come lo aveva definito l'avv. Gattuso nella sua audizione) che il TROIA aveva creato e contribuito ad alimentare all'interno della Sezione TSN di Palermo, soprattutto con riguardo alle condotte indirizzate ad esercitare pressioni non troppo velate sui tesserati paventando una “punizione” per coloro che non si uniformavano al suo agire, è l'allarmante (foss'anche solo per il lessico utilizzato) messaggio Whatsapp inviato dal deferito all'Ing. Pasquale Piraino in data 8 novembre 2025 alle ore 16,50 e da quest'ultimo inoltrato a mezzo PEC al Procuratore Federale a seguito della sua escussione intervenuta il 20 novembre 2025.

Andando nel dettaglio, in data 8 novembre 2025 il tesserato Piraino si era recato presso il poligono per svolgere attività di tiro e ne aveva approfittato per recarsi presso uffici sezionali per visionare la documentazione ivi depositata in vista dell'assemblea straordinaria convocata per il successivo 16 novembre. Il suo interesse a prendere visione dei predetti atti era dettato dal fatto che quella assemblea straordinaria era stata convocata, ex art. 24 Cod. civ., per decidere e quindi votare, l'esclusione dal sodalizio dei soci Oggero Viale, Piazzese e Alessi. In sostanza costui, in considerazione dell'importanza della votazione e delle conseguenze, voleva avere la certezza di votare in maniera corretta.



Una volta giunto negli uffici, incontrava il segretario Ferranti al quale, appunto, richiedeva la documentazione da visionare, ma questi gli opponeva un diniego affermando che avrebbe dovuto contattare qualche consigliere; soltanto a seguito di insistenze del Piraino, gli rispondeva di parlarne con Antonino Tale necessità, a dire di costui, era dettata dal fatto che dovendosi decidere in merito all'esclusione di tre soci dal sodalizio.

Quello stesso giorno il Piraino riceveva una telefonata da parte del presidente TROIA (alla quale non rispondeva) ed in seguito, il messaggio riportato nel capo di incolpazione.

Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dall'incolpato, tale scritto non può essere considerato un mero sfogo personale o una esternazione estemporanea, ma costituisce una deliberata intimidazione psicologica del destinatario, pienamente inserita nel "disegno" di emarginazione ai danni dei soci dissenzienti, protesa a consolidare quel clima di timore ed omertà che, all'interno della Sezione TSN di Palermo, si era venuto a creare. Tale messaggio, per il suo contenuto intimidatorio, i toni utilizzati nonché il contesto in cui si stavano svolgendo i fatti, è la prova manifesta della violazione dei più elementari doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché un palese abuso della posizione di influenza detenuta dal TROIA, anche in violazione del provvedimento di sospensione che gli era stato inflitto.

Nel corso dell'audizione tenutasi il 20 novembre 2025, l'Ing. Pasquale Piraino dava lettura integrale all'Inquirente del messaggio ricevuto dal sig. Troia, del quale si riportano i passaggi di maggior rilievo disciplinare.

Un primo passaggio fondamentale delinea una netta contrapposizione tra il "capo" e coloro che osano discostarsi dal suo volere, qualificando tale condotta come tradimento: *"rivoltarsi contro chi ci ha scelti con pugnolate alla schiena ... è perciò...tradimento... Non condividere più il progetto e o scegliere di non collaborare più con colui che lo ha richiesto... si può ... ma si deve lasciare il gruppo, la squadra... senza tradire la parola. data... in silenzio e con rispetto di chi ci ha scelto e di tutti gli altri componenti del sodalizio..."*.

In questo estratto il TROIA non si limitava a criticare il dissenso, ma lo equiparava ad una "pugnolata alla schiena" ed al "tradimento", indicando quale unica alternativa concessa a chi non si allinea, una vera e propria autoesclusione in "silenzio", così delineando un chiaro invito all'ostracismo ed all'emarginazione di chiunque non si conformi al suo "progetto". Ebbene, già di per sé solo, tale linguaggio è incompatibile con i principi di democraticità e pluralismo che devono governare la vita associativa soprattutto sportiva.

Il messaggio raggiunge poi il suo apice di inappropriatezza nel passaggio successivo, laddove utilizzando un lessico *"militareggiante"*, come lo definisce lo stesso teste Piraino, evoca immagini di violenza estrema per qualificare la figura del *"traditore"* laddove di legge che *"nella ipotesi peggiore nell'ambito della legge penale militare di guerra è prevista la pena di morte ... ma per i traditori...la stessa legge è molto più rigorosa... e nella sua estrema gravità quella del tradimento prevede la morte.. con*



fucilazione alla schiena ed a occhi bendati... poiché a chi tradisce quella legge... non riconosce neppure la dignità di esseri umani e o di ... soldati ...”.

Ad avviso del Collegio, la scelta delle parole utilizzate non appare casuale. Così facendo, infatti, il TROIA veicolava un messaggio ove l'intento era quello di incutere timore e a scoraggiare ogni forma eventuale di opposizione, ponendo in essere un'autentica coartazione psicologica nei confronti di coloro che anche soltanto astrattamente avrebbero potuto discostarsi dal suo progetto.

Difatti, a tal proposito, rilevante è la conclusione dello scritto, che ad avviso del Tribunale costituisce una vera e propria istigazione all'isolamento dei cosiddetti dissidenti: *“Chi dà la sua parola ...e non la mantiene ...come chi accetta un incarico e non lo rispetta... è un essere senza dignità ed onore .. è un traditore e deve essere isolato perché è anche tossico e stare vicino a costui è molto pericoloso. Pugnala all'improvviso nell'ombra”.*

Il passaggio dall'immagine della *fucilazione* all'ordine di isolare colui che è considerato un *traditore*, è di assoluto e dirimente rilievo: dimostra in modo inoppugnabile, anche per il linguaggio estremo utilizzato, che l'intento del messaggio inviato dal TROIA non era un mero sfogo, bensì di imporre un vero e proprio ordine, con di avvertimento di conseguenze negative, inviato ad un determinato associato affinché non si discostasse da quanto impartito.

3 – Simone FILIPPONE – Salvatore TAMBUZZO (*“LE FALSE TESTIMONIANZE RESE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 18/2025”*)

L'atto di deferimento colloca tali condotte al capo A), qualificandole come dichiarazioni mendaci o rifiuto/non piena collaborazione da parte degli incolpati, in quanto funzionali a sostenere un esposto disciplinare, poi rivelatosi infondato ed archiviato (procedimento n. 18/2025).

Secondo la ricostruzione operata dalla Procura Federale, il contenuto di tale esposto sarebbe stato strumentale ad intensificare la campagna di emarginazione già in atto nei confronti di Giovanni Piazzese, rappresentando quest'ultimo come soggetto aggressivo e violento e, quindi, incompatibile con la permanenza in Sezione. Sempre ad avviso della Procura Federale,

La vicenda attiene ad un episodio accaduto il 25 giugno 2025 all'interno della Sezione che aveva avuto come protagonisti i tesserati Giovanni Piazzese e Simone FILIPPONE ove quest'ultimo lamentava di aver subito una aggressione fisica ad opera del primo, che lo avrebbe colpito violentemente con degli schiaffi alla nuca.

A seguito di ciò, il Presidente facente funzioni Salvatore TAMBUZZO, inviava un esposto alla Procura Federale denunciando condotte a rilevanza disciplinare a carico del PIAZZESE, reo di aver colpito il FILIPPONE con uno schiaffo, a seguito del quale veniva iscritto il procedimento n. 18/25.

Ad avviso dell'Inquirente, dalle risultanze istruttorie emergerebbe un quadro univoco della non veridicità, o comunque della grave inattendibilità disciplinarmente rilevante, delle dichiarazioni rese



nell'ambito del procedimento n. 18/2025 da Simone FILIPPONE, Salvatore TAMBUZZO e Paolo LUPARELLO, in un contesto già connotato – secondo la stessa impostazione accusatoria – da iniziative dirette a colpire il tesserato Giovanni Piazzese.

Quanto alle dichiarazioni rese da Simone FILIPPONE il 9 ottobre 2025, la loro mendacità emergerebbe anzitutto dal contrasto tra la ricostruzione dei fatti operata da questi ed il dato documentale acquisito in atti. Costui, infatti, aveva riferito che a seguito delle percosse subite, non era stato in grado di svolgere mansioni di Istruttore ed era stato costretto a restare a casa per una settimana, avendo accusato vertigini, nausea e giramenti di testa.

Invero, dalla documentazione acquisita presso la Sezione TSN di Palermo, contrariamente al dichiarato, il FILIPPONE non soltanto si era recato presso il Poligono nelle date del 26-27-28-29 giugno e 2 luglio 2025, ma aveva anche sottoscritto la scheda giornaliera di uscita armi e munizioni il 28 giugno 2025.

Vi sarebbe poi un ulteriore profilo: la progressiva alterazione della dinamica del fatto poiché, sempre secondo la tesi accusatoria, costui avrebbe in un primo momento asserito di aver ricevuto un forte schiaffo alla nuca, per poi aggiustare il tiro e dichiarare che il Piazzese ne avrebbe soltanto mimato il gesto.

Andando per ordine, v'è da precisare che tale ultima ricostruzione non trova conforto nel verbale redatto, in quanto il FILIPPONE descrive due segmenti ben distinti della condotta ascritta a Piazzese: in un primo momento, mentre si trovavano da soli, questi lo avrebbe colpito con un forte schiaffo alla nuca mentre, successivamente, in prossimità delle linee di tiro ne avrebbe soltanto mimato il gesto.

Ciò non elide, però, la rilevanza disciplinare del fatto atteso che il FILIPPONE, contrariamente al vero, dichiarava falsamente all'Inquirente che a seguito dell'azione violenta del Piazzese, era stato costretto a restare in casa per una settimana, impossibilitato a recarsi in Sezione. Di conseguenza, l'aver dichiarato alla Procura Federale circostanze non confermi al vero concreta la violazione contesta.

Passando ad analizzare la posizione di Salvatore TAMBUZZO, ad avviso del Collegio non v'è dubbio alcuno che le dichiarazioni rese alla Procura Federale siano non soltanto non conformi al vero ma anche in netto contrasto con la ricostruzione di fatti operata dal FILIPPONE stesso.

Infatti il TAMBUZZO, sentito dall'Inquirente in data 9 ottobre 2025, descriveva di aver assistito personalmente all'aggressione ai danni di FILIPPONE, descrivendo con dovizia di particolari quanto accaduto in prossimità delle linee di tiro ed affermando che *"Filippone si alza e si mettono testa a testa. Filippone risponde 'sei tu che devi stare attento!' Piazzese: 'perché, cosa ti ho fatto?' Filippone 'quando sei arrivato mi hai aggredito verbalmente e mi hai dato uno schiaffone'. Io sono sbalordito. Dice Piazzese 'ci ho fatto così' e gli dà un altro schiaffo. Uno schiaffo forte."*

Tale ultima circostanza, e cioè che PIAZZESE avrebbe colpito FILIPPONE in prossimità delle linee di tiro, comprova il mendacio dell'allora Presidente facente funzione, atteso è che proprio il FILIPPONE a smentirlo laddove, nel ricostruire il predetto episodio, afferma che lo schiaffo era stato solo mimato.



Tra l'altro, a riprova della non veridicità del dichiarato, vi sono le testimonianze rese da Marcello Alfisi e Brigida Caravello, soggetti terzi alla vicenda e presenti ai fatti.

Sul punto, l'Alfisi dichiarava: *“per quanto concerne quel momento non mi risulta che il Piazzese abbia colpito con uno o più schiaffi questo ragazzo. Ma nella maniera più assoluta”* (...) *“assolutamente non ho sentito che il Piazzese abbia detto a questo ragazzo ‘Stai tranquillo che ti faccio passare i guai pure a te. Ti ho dato uno schiaffo ma te l’ho dato a fin di bene’”*.

Parimenti la Caravello, presente in sulle linee di tiro quel giorno, escludeva di aver assistito ad alterchi o ad altre situazioni di tensione che fossero compatibili con la versione fornita da Salvatore TAMBUZZO (*“non mi risulta che in quell’occasione il signor Piazzese ebbe una discussione, un alterco con uno degli istruttori del TSN di Palermo.”*).

Dal punto di vista disciplinare, non si tratta di imprecisioni marginali: TAMBUZZO riferiva contrariamente al vero, di aver assistito direttamente ad *“uno schiaffo forte”* e poi ad *“un altro schiaffone”*, mentre sia il FILIPPONE che i testi descrivono tali circostanze come mai avvenute.

Quanto alla posizione di Paolo LUPARELLO, si impone diversa valutazione con riguardo alla sua posizione poiché le circostanze addotte a fondamento dell’addebito di non genuina collaborazione, non raggiungono la soglia minima necessaria per pervenire ad un provvedimento di censura.

In coerenza con i principi del giusto processo sportivo, il Tribunale Federale ritiene che dal compendio probatorio in atti, da attenta valutazione degli elementi istruttori relativi alla posizione del predetto tesserato, non emergano univoci ed idonei elementi per pervenire ad una affermazione di responsabilità disciplinare.

Invero, l’addebito disciplinare mosso al LUPARELLO non attiene ad una falsa ricostruzione dei fatti (egli non ha mai descritto l’asserita aggressione nei termini enfatici adottati da TAMBUZZO, né risulta aver reso dichiarazioni connotate da specifica falsità verificabile) bensì ciò che gli viene addebitato è la non corrispondenza tra l’impedimento addotto per non procedere all’audizione in presenza ed il comportamento concretamente tenuto; in sostanza, ad avviso dell’Inquirente federale, costui facendosi scudo con l’impedimento per ragioni di salute, si sarebbe sottratto all’escussione in presenza richiedendo di rispondere per iscritto alle domande.

Sul punto deve innanzitutto evidenziarsi che la veridicità, e quindi l’esistenza della patologia dalla quale il deferito è affetto, non è in contestazione: il LUPARELLO ha prodotto documentazione sanitaria a sostegno del proprio impedimento, attestante appunto l’esistenza di una condizione che richiedeva precauzioni igienico-sanitarie, tanto che lo stesso Ufficio di Procura precisava che l’addebito non era attinente all’esistenza o meno della malattia.

Sul punto il Collegio osserva che la presenza del LUPARELLO in Sezione, non è incompatibile con la tutela sanitaria, non potendosi escludere che effettivamente le occasioni in cui risultava presente nel Poligono ben potrebbero essere avvenute in periodi in cui le condizioni cliniche lo consentivano o in



circostanze in cui la valutazione del rischio era rimessa allo stesso soggetto su indicazione dei propri medici curanti.

Inoltre, l'istruttoria non ha prodotto elementi di mendacio sostanziale e, a differenza di FILIPPONE e TAMBUZZO, il LUPARELLO non risulta aver descritto fatti non veritieri, né reso dichiarazioni smentite da testimoni terzi o da riscontri documentali.

In assenza, quindi, di una prova robusta, diretta e non contraddetta, ma in presenza di meri sospetti o supposizioni non suffragati da elementi concreti, il principio di presunzione di non responsabilità che si applica anche il procedimento disciplinare sportivo, impone il proscioglimento del deferito

CAPO B)

Antonino TROIA

In data 13 ottobre 2025, Antonino Troia – all'epoca dei fatti già attinto da provvedimento di sospensione disciplinare – inviava all'interno del gruppo WhatsApp degli Istruttori di tiro della Sezione TSN di Palermo il seguente messaggio: *“La UITS ... ed i suoi organi di giustizia .. i farabutti istituzionali ... con la mia stessa divisa di un tempo o con una altra ovvero con giacca e cravatta ... Ma onestamente credo che sia molto difficile essere pronti a lottare con i farabutti che si sono infiltrati nella stessa compagine e che colpiscono alle spalle con azioni occulte e alleandosi anche con pezzi malsani delle istituzioni romane della UITS e locali interessandole con esposti tanto infondati ... quanto meschini ... per danneggiare la sezione e quindi tutti noi - ... infatti il progetto ed il programma non prevedevano una gestione che si reggesse su compromessi con disonesti, farabutti e persone sleali che tradiscono ... o sul sostegno di uguali meschini rappresentanti delle istituzioni con o senza divisa ... di Palermo o di Roma. ... la mentalità mafiosa è infatti permeata di omertà e di illegalità e appartiene per averlo provato con le loro azioni da traditori e farabutti a tutti questi soggetti interni ed esterni ... locali e nazionali ... i quali vanno combattuti con la stessa forza e determinazione con cui si devono affrontare criminali mafiosi”*.

Ebbene, il tenore oggettivo del messaggio è inequivocabile.

Le espressioni utilizzate (“farabutti istituzionali”, “pezzi malsani delle istituzioni”, “mentalità mafiosa”, “traditori”, da trattare con “la stessa forza con cui si affrontano criminali e mafiosi”), ben lontane dal costituire una critica legittima, sebbene aspra, a singoli provvedimenti o decisioni degli Organi Federali, integrano una generalizzata delegittimazione dei vertici della U.I.T.S. e dei suoi Organi giurisdizionali, che vengono pubblicamente equiparati a criminali e mafiosi attraverso l'uso di un linguaggio che trascende ogni limite della critica lecita.

E' fuor di dubbio che il contenuto del messaggio whatsapp sia di natura oggettivamente denigratoria e ciò, come anzidetto, emerge direttamente dal suo contenuto letterale al quale non si può fornire interpretazione diversa da quella lessicale.



Pacifica è, inoltre, la paternità di tale scritto in capo ad Antonino TROIA che lo aveva inviato in una chat di gruppo della quale facevano parte una pluralità di tesserati.

Oltre alla produzione dello *screenshot* della chat, allegato all'esposto presentato dalla tesserata Manuela Oggero Viale, l'avvenuta diffusione del messaggio all'interno del gruppo è stata confermata nel corso delle rispettive audizioni dai tesserati Giorgio Cuccia, Francesco Ferranti, Antonino Gattuso, Antonio Gelfo, Pasquale Piraino e Bartolo Studiale.

Si tratta di una convergenza testimoniale particolarmente ampia, che comprende soggetti con posizioni anche distanti tra loro nella vicenda complessiva e che rende la prova del fatto del tutto incontrovertibile con conseguente violazione delle norme contestate.

A nulla vale, nel caso di specie, la natura asseritamente "privata" della chat WhatsApp all'interno della quale il messaggio era stato inviato, così come sostenuto dalla difesa di Antonino TROIA.

In particolare, si sostiene che trattandosi di una cosiddetta "chat chiusa", la comunicazione non avrebbe raggiunto un numero indeterminato di persone e non potrebbe pertanto integrare una violazione di carattere diffamatorio.

Tale argomentazione non trova fondamento, sia sul piano della normativa disciplinare sportiva sia sul piano della normativa statale.

A differenza del delitto di diffamazione (che richiede la comunicazione con più persone quale elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice) e con riguardo alla violazione dell'art. 7 del Codice di comportamento sportivo C.O.N.I. e dell'art. 5, comma 1, lett. f), RGS U.I.T.S. (che vieta le dichiarazioni lesive della reputazione, dell'immagine e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi), va considerato che l'illecito disciplinare endoassociativo si perfeziona nel momento in cui un tesserato utilizza pubblicamente espressioni oggettivamente lesive dell'onore e della reputazione della Federazione o dei suoi organi, indipendentemente dal numero di destinatari raggiunti.

In ambito sportivo, il valore tutelato dalla norma corrisponde alla correttezza dei comportamenti dei tesserati nei confronti della Federazione di appartenenza e dei suoi organi, non la dimensione quantitativa della diffusione.

Infatti, l'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., su *Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione*, recita: *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*; a sua volta l'art. 5 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., "infrazioni", alla lett. f) ricomprende le *"dichiarazioni gravemente lesive – scritte o verbali – dell'immagine dell'U.I.T.S., del prestigio, della dignità e della onorabilità degli Organi UITA (tali si intendono anche gli esposti e le questioni tra tesserati o tesserati e UITA inviati o divulgati ad enti terzi non direttamente competenti)"*.



Ciò rileva ancor di più ove si consideri che il gruppo WhatsApp in questione era denominato “Istruttori/Direttori/Assistenti di tiro 2025” e riuniva l’insieme degli Istruttori, Direttori ed Assistenti di tiro della Sezione TSN di Palermo. Non si trattava dunque di una conversazione riservata tra due soggetti o di una comunicazione confidenziale indirizzata ad un destinatario specifico, ma di un canale di comunicazione collettivo e istituzionale, costituito per la gestione degli incarichi associativi e frequentato da una pluralità di tesserati aventi qualifiche tecniche nella Sezione.

In ultimo, giova evidenziare che la contestazione disciplinare non intende negare al tesserato il diritto di esprimere critiche, anche aspre, nei confronti dei provvedimenti emessi dagli organi federali. Il diritto di critica vale anche nell’ordinamento sportivo, purché esercitato nei limiti della verità dei fatti narrati, della continenza espressiva e della pertinenza rispetto all’interesse tutelato.

Nel caso in esame, tali limiti sono stati ampiamente superati: nello scritto non v’è traccia alcuna di critica a specifici provvedimenti, né si indicano fatti determinati contestabili nella loro veridicità; il messaggio attribuisce agli organi della U.I.T.S. qualità morali connotate da infamia (“*farabutti*”, “*mentalità mafiosa*”) e li equipara a figure criminali; il messaggio è stato inviato in un contesto associativo nel quale i destinatari sono in grado di identificare immediatamente i soggetti ai quali le espressioni si riferiscono.

CAPO C)

Salvatore TAMBUZZO – Giorgio Aurelio SULLI – Antonino TROIA – Giorgio CUCCIA – Antonio GELFO

Il presente capo di incolpazione riguarda due distinti profili di illecito disciplinare, tra loro strettamente connessi:

- La falsificazione, contestata a Salvatore TAMBUZZO e Giorgio Aurelio SULLI, del verbale del Consiglio Direttivo del 4 luglio 2025, consistita sia nell’attestazione mendace della partecipazione alla riunione degli avvocati Antonino Gattuso e Claudio Alongi, che nell’omessa verbalizzazione della presenza, anche se da remoto di Antonino TROIA, all’epoca dei fatti già destinatario di un provvedimento di sospensione da ogni attività sociale e sportiva;
- La partecipazione indebita di Antonino TROIA alla predetta riunione, nonostante il provvedimento sospensivo vigente, con il concorso dei Consiglieri che non avevano impedito (o anche solo rappresentato) tale interferenza o che comunque gli avevano comunicato i contenuti della seduta, contestata a Antonino TROIA, Salvatore TAMBUZZO, Giorgio CUCCIA e Antonio GELFO.

Dalla documentazione in atti, e precisamente dal verbale del Consiglio Direttivo del 4 luglio 2025, sottoscritto dal Presidente Salvatore Tambuzzo e dal Segretario verbalizzante Giorgio Aurelio Sulli, si rileva testualmente che erano “*collegati in video chiamata tramite WhatsApp, quali Soci consulenti della Sezione:*



Avv. Gattuso Toni; Avv. Alongi Claudio”, i quali avrebbero preso parte alla riunione intervenendo con articolati pareri legali sui punti all’ordine del giorno.

Dalla attività di indagine ed in particolare dalle audizioni tenute, tale circostanza veniva radicalmente smentita dalle dichiarazioni rese da entrambi i professionisti.

Infatti l’avv. Antonino Gattuso, sentito in data 20 novembre 2025 nell’ambito del procedimento n. 24/2025 R.G.P.F, dichiarava in modo inequivoco di non aver partecipato alla predetta riunione del 4 luglio 2025. Apportava, infatti, elementi di riscontro obiettivo consistiti nell’esame del proprio telefono cellulare alla presenza dell’Inquirente, dal quale risultava che aveva *“una sola videochiamata di 17 minuti con il Presidente Troia, ma non con altri. Infatti, ricordo perfettamente che non ho partecipato a nessun Consiglio direttivo”*. Precisava, inoltre, che tale conversazione con il TROIA era avvenuta alle ore 17.29, ossia successivamente all’inizio della riunione (fissata alle 16.30), confermando che si era trattato di un contatto diretto con il TROIA e non di una partecipazione collegiale al Consiglio Direttivo.

L’avv. Claudio Alongi, sentito in data 27 novembre 2025, parimenti escludeva la propria partecipazione alla riunione nella veste di soggetto intervenuto al Consiglio Direttivo, precisando di aver ricevuto una telefonata per acquisire un parere informale, senza che ciò potesse in alcun modo qualificarsi come partecipazione deliberativa ad un Organo collegiale (*“No, io non ho partecipato (...) Io sono stato chiamato come avvocato e mi hanno detto, abbiamo necessità di un parere su questa cosa”*).

Le dichiarazioni dei due professionisti convergono in modo univoco nell’escludere la veridicità di quanto attestato nel verbale che, è bene evidenziare, riporta gli interventi dei due avvocati con un dettaglio narrativo particolarmente analitico – descrivendo le rispettive prese di parola, i richiami statutari effettuati, le condivisioni espresse – circostanza che comprova come non si fosse trattato di una mera svista o di un’omissione, bensì di un’attività positiva di redazione di contenuti non corrispondenti alla realtà.

Il verbale omette pure di dare atto della verosimile partecipazione da remoto di Antonino TROIA, presenza che si ritiene in questa sede provata atteso che l’avv. Gattuso riferiva espressamente che la telefonata del 4 luglio 2025 era avvenuta proprio con il TROIA (e non con altri del Consiglio Direttivo), il quale gli aveva rappresentato i contenuti e le valutazioni da adottare in merito all’ordine del giorno della seduta.

Tra l’altro, di non secondaria importanza è il fatto già più volte evidenziato, che il TROIA all’epoca dei fatti era destinatario di un provvedimento di sospensione. La circostanza quindi che il TROIA avesse intrattenuto una conversazione telefonica con l’avv. Gattuso in contemporanea con lo svolgimento del Consiglio Direttivo, avente per contenuto le medesime questioni iscritte all’ordine del giorno, costituisce prova dell’interferenza indebita nella gestione della Sezione da parte di un soggetto che avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi attività sociale e gestionale.

Nell’ordinamento sportivo i verbali degli organi collegiali delle Sezioni costituiscono atti di documentazione interna aventi rilevanza istituzionale. Sono destinati a provare la verità delle circostanze ivi attestate, inclusa la composizione dell’organo riunito, i soggetti intervenuti, le deliberazioni assunte e la loro attendibilità è



presupposto indefettibile per il corretto funzionamento della vita associativa e per la legittimità delle decisioni adottate.

La redazione di un verbale recante circostanze non veritiere – segnatamente l'indicazione di soggetti assenti indicati come presenti o l'omissione della presenza di chi invece risultava collegato – integra una violazione a rilevanza disciplinare.

Non può quindi che affermarsi la responsabilità disciplinare di TAMBUZZO e SULLI, rispettivamente Presidente e Segretario verbalizzante della riunione.

Quanto al primo, è pacifico che nella qualità di Presidente della riunione costui sia il soggetto che in via principale risponde della correttezza del verbale. Il Presidente di un organo collegiale ha il dovere di vigilare affinché il verbale rispecchi fedelmente lo svolgimento della seduta e, qualora contenga imprecisioni o falsità, ha il dovere di rettificarlo.

La tesi difensiva del TAMBUZZO – secondo cui la presenza a verbale degli avvocati sarebbe stata inserita autonomamente dal segretario SULLI e che costoro sarebbero stati soltanto contattati telefonicamente per acquisire un parere informale – risultano intrinsecamente contraddittorie e prive di valore esimente. In primo luogo, l'addebito al TAMBUZZO non consiste nell'aver materialmente redatto il verbale, bensì di averlo sottoscritto attestando circostanze false. Il fatto che la redazione materiale sia stata curata dal segretario SULLI non vale a escludere la responsabilità del Presidente che appose la propria firma.

In secondo luogo, se – come ammette egli stesso – i due avvocati non erano presenti alla riunione, non vi era alcuna ragione per riportarne la presenza come partecipazione da remoto in un verbale quali “soci consulenti della Sezione” intervenuti nell'ambito delle deliberazioni dell'Organo. La distinzione tra una telefonata informale per acquisire un parere ed una partecipazione vera e propria al Consiglio Direttivo è giuridicamente rilevante e avrebbe dovuto essere scrupolosamente rispettata in sede di verbalizzazione.

Quanto alla posizione di Giorgio Aurelio SULLI, questi rivestiva il ruolo di segretario verbalizzante della riunione e tale funzione implica un preciso obbligo di attestare esclusivamente fatti direttamente percepiti e verificati, con la conseguenza che la sottoscrizione del verbale equivale a una formale assunzione di responsabilità circa la correttezza e la veridicità del suo contenuto.

La difesa del SULLI ha tentato di ricondurre la divergenza tra quanto accaduto e quanto verbalizzato a un mero errore materiale dovuto alla circostanza che la redazione del verbale era intervenuta alcuni giorni dopo la riunione e che si era basata su appunti personali e indicazioni fornitegli dal Presidente TAMBUZZO.

Tale argomentazione è però inidonea a escludere la responsabilità disciplinare del predetto, per le seguenti ragioni: il ruolo di segretario verbalizzante impone l'attestazione di quanto personalmente verificato e qualora costui non avesse avuto la percezione diretta della partecipazione dei due avvocati – come egli stesso aveva affermato – avrebbe dovuto astenersi dal verbalizzarne la presenza o, quanto meno, segnalare tale circostanza; l'ammissione di aver trascritto quanto riferito dal Presidente TAMBUZZO senza aver effettuato alcuna autonoma verifica, non esclude la violazione del dovere di diligenza che grava sul verbalizzante; il



livello di dettaglio col quale viene riportato a verbale l'intervento dei due professionisti – con richiami agli articoli di statuto da essi evocati, alle condivisioni espresse, alle indicazioni fornite – esclude che si possa trattare di una mera trascrizione imprecisa di un precedente modello, come sostenuto dalla difesa, ma depone piuttosto per una redazione consapevole di contenuti non corrispondenti alla realtà.

Passando alla posizione dei consiglieri Giorgio CUCCIA e Antonio GELFO - presenti alla riunione del Direttivo: il primo fisicamente, il secondo tramite collegamento WhatsApp - nella propria audizione e nelle rispettive memorie difensive, entrambi testimoniavano l'estraneità rispetto alla gestione formale della seduta, sostenendo di non occuparsi degli aspetti amministrativi.

Tale tesi non può essere condivisa.

La loro responsabilità disciplinare non deriva dall'aver materialmente redatto il verbale, ma dall'aver partecipato a una riunione il cui verbale è stato successivamente formalizzato con contenuti non veritieri in punti essenziali (la partecipazione del TROIA) senza che alcuno dei presenti abbia contestato tale circostanza, richiesto rettifiche o formulato riserve.

La qualità di consigliere impone un dovere di vigilanza sulla correttezza degli atti formali adottati dall'Organo di cui si fa parte. Nessuno dei due ha dimostrato di essersi dissociato dal contenuto del verbale o di averne promosso la rettifica a seguito della sua approvazione. La passiva acquiescenza a un documento recante circostanze non veritiere configura, quindi una violazione dei doveri di correttezza e diligenza.

Per ciò che attiene, infine, alla indebita partecipazione del TROIA alla predetta riunione, si è già ampiamente affermato che il provvedimento sospensivo di cui questi era stato destinatario gli precludeva qualsiasi partecipazione alle attività della Sezione, inclusa quella di prendere parte – anche solo da remoto e in via informale – a riunioni degli Organi sociali e di interloquire con i Consiglieri su questioni afferenti all'ordine del giorno di tali riunioni.

La condotta contestata non si può declassare e risolversi in un mero rapporto di amicalità o convivialità, come sostenuto dalla difesa del TROIA. Essa consiste nell'aver materialmente interferito con il processo deliberativo del Consiglio Direttivo del 4 luglio 2025, dettando orientamenti e indicazioni su questioni all'ordine del giorno, avendo costui interloquito telefonicamente con l'avv. Gattuso contemporaneamente allo svolgimento della seduta e tramite contatti diretti con i Consiglieri.

A tal proposito, si rileva che la responsabilità dei Consiglieri TAMBUZZO, CUCCIA E GELFO discende anche dall'aver permesso o comunque non impedito tale interferenza, comunicando gli argomenti ed i contenuti della riunione ad un soggetto che avrebbe dovuto esserne escluso.

CAPO D)

Antonino TROIA - Salvatore TAMBUZZO - Antonio GELFO

L'attività investigativa condotta dalla Procura Federale ha fatto emergere una gestione disinvolta e personalistica delle risorse economiche della Sezione TSN di Palermo a beneficio di Antonino TROIA.



La ricostruzione accusatoria si fonda su prove documentali inoppugnabili, quali gli estratti bancari del conto corrente n. 6F52190852110, intestato alla Sezione di Palermo, nonché sulle dichiarazioni testimoniali raccolte, in particolare quelle dei deferiti Massimo LUPO e Francesco FERRANTI.

A tal proposito non può non rilevarsi come proprio il LUPO, nel corso della sua audizione del 17 dicembre 2025, avesse rappresentato senza esitazione di non aver autorizzato i bonifici che gli venivano mostrati.

Un primo filone di addebiti riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie sezionali per coprire le spese legali sostenute da Antonino Troia nei procedimenti disciplinari che lo vedevano coinvolto a titolo personale. Tale condotta rappresenta una palese distrazione di fondi da finalità istituzionali ad interessi privati.

Dalle risultanze documentali risulta, infatti, che la Sezione ebbe a sostenere costi per la difesa privata del TROIA ed in particolare:

- il pagamento in favore dell'Avv. Chiacchio delle competenze legali, ammontanti ad euro "1.710,00 o 1.720,00" (verbale audizione del deferito Massimo LUPO), afferenti il patrocinio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, spesa riconducibile ad un interesse del tutto personale dell'incolpato e non istituzionale della Sezione;
- il pagamento dei contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva attinenti vicende disciplinari personali del TROIA, atteso che dagli estratti conto risultano: a) n. 1 bonifico di euro 300,00 effettuato in data 24 luglio 2025 in favore della U.I.T.S. quale contributo versato per la proposizione del reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 14/25 R.G.T.F.; b) n. 1 bonifico di euro 1.200,00 effettuato in data 6 novembre 2025 in favore del C.O.N.I., quale contributo versato per la proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia, come risulta dalla causale del movimento bancario "*RICORSO A COLLEGIO GARANZIA - CONI - DECISIONE C A F N 13/2025 A CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE*";
- i pagamenti in favore del TROIA avvenuti in data 8 maggio 2025 pari ad euro 422,98 ed in data 22 settembre 2025 pari ad euro 565,74, entrambi con causale "*rimborso spese trasferta Procura federale*";

Le predette corresponsioni venivano eseguite materialmente dal segretario Francesco FERRANTI, in possesso delle credenziali di accesso al conto, su esplicita istruzione di Salvatore TAMBUZZO e in un'occasione, di Massimo LUPO così come riferito dal FERRANTI stesso in sede di audizione.

In aggiunta a ciò ed a riprova del fatto che la gestione del TROIA fosse caratterizzata da una sistematica erogazione di somme a proprio favore, dalla documentazione in atti sono stati rilevati ulteriori versamenti in favore del Presidente, "giustificati" come rimborsi spese o compensi per attività di docenza, senza però che sia stata rinvenuta alcuna documentazione a supporto. In particolare, dall'analisi degli atti, si rilevano bonifici effettuati dalla Sezione TSN di Palermo in favore del TROIA tra il 2024 ed il 2025, il cui importo complessivo è pari a ben euro 5.774,80.



Parimenti non sono supportati da idoneo giustificativo inerente ragioni istituzionali, i pagamenti eseguiti a mezzo POS dal TROIA con la carta di credito sezionale, relativi a viaggi e spostamenti per un totale di euro 4.329,04.

Pertanto, le condotte descritte integrano, quindi, gravi violazioni a rilevanza disciplinare a nulla valendo l'osservazione che si sarebbe trattato di prestito che il TROIA avesse fatto in passato alla Sezione e che quest'ultima avrebbe restituito oppure che il deferito avrebbe restituito in parte il denaro. Sul punto non sfugge che le causali dei versamenti sono molto analitiche e descrittive e certamente non possono essere ricondotte ad una restituzione di denaro, a meno che non voglia fare un atto di fede.

Passando all'esame delle singole condotte, Antonino TROIA risulta quindi responsabile delle violazioni ascritte anche in considerazione del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, sancito dall'art. 8 comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*). L'utilizzo di fondi sezionali per pagare le proprie spese legali personali e l'auto-attribuzione di compensi e/o rimborsi non documentati, costituiscono una forma di indebita apprensione di risorse associative sì certo rilievo disciplinare.

Quanto a Salvatore TAMBUZZO costui, in qualità di Presidente facente funzioni, aveva il dovere di vigilare sulla corretta gestione dei fondi e di astenersi dall'autorizzare spese palesemente illegittime. Invece, non soltanto ometteva ogni controllo, ma si attivamente concorreva nell'illecito disciplinare, ordinando direttamente al segretario FERRANTI di eseguire i predetti pagamenti a beneficio del TROIA, che di certo non erano in alcun modo dovuti quali, a mero titolo esemplificativo, quelli afferenti le competenze legali o il pagamento dei contributi di accesso alla Giustizia Sportiva.

Per ciò che concerne la posizione di Antonio GELFO, il Collegio addivene ad una pronuncia di proscioglimento, con riferimento al presente capo di incolpazione, in considerazione del fatto che gli elementi acquisiti non raggiungono la soglia probatoria minima necessaria per affermare la sua responsabilità disciplinare. L'addebito mossogli in relazione al capo D) consiste nell'aver costui ostacolato l'esibizione dei documenti bancari e deriva esclusivamente dal dichiarato dell'allora Presidente facente funzioni Massimo LUPO nel corso della propria audizione.

Si tratta, dunque, di una contestazione enucleata e distinta rispetto a quella riguardante Antonino TROIA e Salvatore TAMBUZZO, per i quali l'incolpazione riguarda la distrazione delle risorse economiche sezionali. Per il GELFO, il *thema decidendum* si riduce ad un unico e specifico comportamento: la resistenza opposta alla consegna della documentazione bancaria.

È dato oggettivo, riconosciuto dalla stessa Procura nella propria memoria a sostegno del deferimento, che l'intero compendio probatorio a carico di costui si fonda esclusivamente sulla dichiarazione di un unico soggetto, Massimo LUPO, e che tale dichiarazione non sia stata riscontrata da alcun elemento documentale o



testimoniale ulteriore, tanto che la stessa l'Ufficio nel rassegnare le proprie richieste all'udienza del 30 giugno 2026, ne richiedeva il proscioglimento.

A differenza delle altre incolpazioni contenute nel medesimo capo D) — sorrette da un solido compendio probatorio costituito da estratti conto, bonifici, causali di pagamento e documentazione bancaria analitica — la contestazione mossa a GELFO non risulta assistita da alcun elemento idoneo a comprovare la tesi accusatoria. Ulteriore elemento di rilievo è che, a differenza di quanto avvenuto per altre condotte del medesimo procedimento (ove si registra la convergenza di plurime testimonianze indipendenti, come nel caso delle dichiarazioni di Alfisi e Caravello sul capo A, o di Cuccia, Ferranti, Gattuso, Piraino e Studiale sul capo B), nessun altro testimone, all'infuori del codeferito Massimo LUPO, ha confermato, riscontrato o anche solo menzionato una condotta ostruzionistica posta in essere da Antonio GELFO rispetto all'esibizione della documentazione bancaria.

La genericità del racconto di LUPO — *“avrebbe manifestato resistenza o comunque mancata collaborazione”* — è essa stessa indicativa dell'assenza di un fatto storico chiaramente definito, di talché non è possibile individuare con precisione quale specifica condotta commissiva od omissiva disciplinarmente rilevante, sia stata posta in essere da Antonio GELFO; quando essa si sia verificata o con quali modalità, anche e soprattutto acclarato che tutta la documentazione bancaria veniva acquisita dalla Procura. Da ciò discende che il deferito Antonio GELFO deve essere prosciolto in relazione alla incolpazione di cui al capo D).

In conclusione, la prospettazione della Procura Federale trova nei confronti del TROIA e del TAMBUZZO solido fondamento in un compendio probatorio completo e convergente ed in particolare gli estratti conto bancari costituiscono la prova dei flussi finanziari documentando date, importi, beneficiari e causali dei pagamenti contestati in uno alle dichiarazioni rese da Massimo LUPO (procedimento n. 23/2025 RG PF), che forniscono una narrazione dettagliata della vicenda, nonché quelle di Francesco FERRANTI (procedimento n. 24/2025 RG PF) che confermano la catena di comando nell'esecuzione dei pagamenti. Di contro, l'assoluta mancanza di documentazione giustificativa (delibere del Consiglio, mandati di incarico, note spese approvate) a supporto delle erogazioni in favore del TROIA, costituisce un elemento di riscontro alla violazione contestata.

CAPO E)

Salvatore TROIA, Salvatore TAMBUZZO, Giorgio CUCCIA, Antonio GELFO e Francesco FERRANTI

Il deferimento qualifica le condotte contestate al presente capo di incolpazione, quali violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, ex artt. 1 e 2 del Codice di comportamento sportivo CONI, nonché 5 comma 1 lett. a) e 44 RGS U.I.T.S., con riferimento alle indebite interferenze ed alla continuata gestione di fatto della Sezione ad opera del TROIA, nonostante costui fosse stato destinatario di un provvedimento di sospensione.



Ad avviso della Procura Nazionale dello Sport, gli elementi che comproverebbero la sussistenza della presente violazione sarebbero:

- la prosecuzione delle condotte già descritte nei capi precedenti anche dopo la sospensione;
- la sua partecipazione o interferenza nelle vicende del Consiglio Direttivo ed in particolare su quanto avvenuto alla riunione del 4 luglio 2025;
- il pagamento di somme di denaro in suo favore o per sue vicende sue personali, utilizzando fondi sezionali;
- il possesso e l'inoltro a Pasquale Piraino di documentazione interna relativa alla Sezione e a procedimenti successivi alla sospensione;
- il contatto diretto tra il segretario sezionale Ferranti e Troia proprio in occasione della richiesta di accesso documentale formulata da Piraino.

Tali elementi venivano stigmatizzati dall'Ufficio di Procura quali prova del fatto che TROIA avesse continuato a mantenere un ruolo di prim'ordine, anche decisionale, all'interno della Sezione TSN di Palermo, ciò in palese spregio del provvedimento di sospensione di cui era destinatario.

Ad avviso del Tribunale Federale la ricostruzione accusatoria è fondata con conseguente affermazione di responsabilità nei confronti degli incolpati ad eccezione di Francesco FERRANTI, come si avrà modo di specificare in seguito.

E', innanzitutto, innegabile che il Presidente Antonino TROIA sia stato sospeso da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5, con provvedimento reso dal Tribunale Federale il 19 giugno 2025 nell'ambito del procedimento n. 14/2025 RGTF. Parimenti è noto alle parti che il predetto provvedimento veniva in seguito riformato *quod poenam* dalla Corte di Appello Federale che, a seguito di accoglimento del reclamo presentato anche dalla Procura Federale avverso la decisione di primo grado, applicava al TROIA la sanzione della sospensione per la durata di mesi 16 e che tale ultima decisione veniva confermata a sua volta dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. in data 11 dicembre 2025 (motivazione del 9 gennaio 2026, decisione n. 3/2026).

Sul punto, come è noto, la sospensione in ambito sportivo è, per sua natura, una misura destinata a produrre un effetto reale ed effettivo di estromissione dall'attività sociale e sportiva. Essa non può essere ridotta a una mera perdita formale del titolo o della funzione, lasciando però intatta la possibilità di continuare a dirigere, influenzare o amministrare per interposta persona. Diversamente opinando, la sanzione sarebbe facilmente eludibile mediante schermi organizzativi, deleghe di fatto o intermediazioni personali, mentre ciò che rileva nell'ordinamento sportivo è la effettività dei comportamenti al di là delle qualificazioni formali.

Da ciò discende che viola la sospensione non soltanto chi compia atti ufficiali spendendo il proprio nome, ma anche colui il quale continui a essere il referente decisionale di fatto della associazione sportiva o, come nel caso di specie, riceva o gestisca documentazione interna alla stessa, impartisca indirizzi o dia risposte su



questioni sezionali; in sostanza, venga riconosciuto dagli Organi interni come soggetto da cui dipende la gestione concreta della Sezione.

Ebbene, nel caso che qui ci occupa, dal compendio probatorio in atti si rileva chiaramente che, nonostante gli fosse stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione e quindi gli fosse precluso di svolgere attività sportiva e sociale, il TROIA aveva continuato ad esercitare pieni poteri decisionali all'interno della Sezione TSN di Palermo, in palese violazione del divieto imposto.

A tal proposito, sicuramente significativo ed altamente probante è l'episodio riferito da Pasquale Piraino. Costui, audito in data 20 novembre 2025 nell'ambito del procedimento n. n. 24/2025 R.G.P.F., dichiarava di essersi recato in Sezione per consultare la documentazione relativa all'assemblea straordinaria, quella convocata al fine di escludere ex art. 24 Cod. civ. dall'associazione sportiva i tesserati Oggero Viale, Piazzese ed Alessi. In quell'occasione il segretario FERRANTI lo avrebbe invitato a parlare con Antonino TROIA. Poco dopo avrebbe ricevuto una telefonata dallo stesso TROIA il quale si sarebbe reso disponibile all'invio dei documenti trasmettendogli copiosa documentazione, tra cui i verbali di audizione di Manuela Oggero Viale e Tommaso Tartaglione, atti relativi al Piazzese e ad altri fascicoli d'indagine, fornendo indicazioni operative su come gestire le relative vicende.

Questo comportamento configura una violazione manifesta del provvedimento di sospensione ed al contempo, una diffusione non autorizzata di atti riservati del procedimento disciplinare, in violazione degli obblighi di riservatezza prescritti dal Codice della Giustizia Sportiva.

Invero, il rilievo disciplinare del fatto è di assoluta evidenza: un soggetto sospeso da ogni attività sociale e sportiva non dovrebbe né detenere, né gestire, né distribuire documentazione interna della Sezione. Il possesso di tali atti, specie se relativi a vicende successive alla sospensione, è incompatibile con una condizione di reale estraneità alla vita associativa con ciò dimostrando che, nella pratica, il TROIA continuava ad essere operante quale snodo decisionale della Sezione. A tal proposito, non rileva la circostanza che il TROIA avesse soltanto risposto ad una richiesta altri: ciò che conta è che, in violazione della sospensione comminata, costui si fosse immediatamente attivato sulle questioni sezionali, fosse in possesso di atti e documenti che aveva inviato all'associato Piraino, al solo fine di orientarne il voto in vista dell'assemblea straordinaria.

Invero, come bene evidenzia il Procuratore Nazionale dello Sport, il comportamento alternativo lecito sarebbe stato quello di opporre a chicchessia la propria inibizione, dichiarandosi estraneo alla gestione e, quindi, impossibilitato ad intervenire nella questione. Il fatto che ciò non sia avvenuto, essendo il TROIA pienamente consapevole di muoversi in violazione di norme federali, avvalorava la volontà di continuare a operare all'interno della Sezione TSN di Palermo con un ruolo sicuramente apicale.

Tra l'altro, la contestazione di cui al presente capo di incolpazione, si salda in maniera logica con i capi A), C) e D) poiché la prosecuzione di condotte ostili verso i soci dissenzienti, l'interferenza nelle vicende del Consiglio Direttivo, i pagamenti in favore del TROIA, anche dopo la sospensione, avvenuti con fondi



sezionali, comprovano la gestione di fatto della Sezione da parte del Presidente sospeso o, comunque, la indebita interferenza.

Quanto ai deferiti TAMBUZZO, CUCCIA e GELFO, risulta accertata la loro partecipazione ad un contesto in cui la sospensione del TROIA non era mai stata eseguita in modo effettivo, ma neutralizzata attraverso una tollerata prosecuzione della sua influenza sulle attività associative con la conseguenza che la loro responsabilità disciplinare, deriva da una condotta sia omissiva che commissiva di accettazione e cooperazione nella gestione da parte del Presidente sospeso. Infatti costoro non hanno impedito che il TROIA continuasse ad esercitare il suo potere decisionale all'interno della Sezione, anche tollerando o favorendo il trasferimento di informazioni e di documentazione e consentendo che costui incidesse in maniera significativa sulle vicende sezionali. Come giustamente osserva l'Ufficio di Procura, l'episodio relativo alla riunione del Consiglio Direttivo del 4 luglio 2025, correttamente richiamato nel capo di incolpazione ci qui ci occupa, nonchè la interlocuzione del TROIA con l'Avv. Gattuso sulle questioni trattate dal Consiglio stesso, denota come gli Organi sezionali non si siano rapportati al Troia come a un soggetto sospeso, bensì come a un dirigente di fatto.

Ciò rileva in considerazione del fatto che in ambito sportivo, chi è tenuto all'osservanza del sistema disciplinare federale, non può porsi in posizione di neutralità rispetto all'elusione di una sanzione già irrogata, a maggior ragione se ricopre una carica associativa. L'accettazione operativa della presenza del sospeso equivale a concorrere nella violazione dei principi di lealtà e correttezza, perché mina la credibilità e l'effettività della giustizia sportiva.

Né può essere condivisibile la tesi difensiva che tende a sminuire la rilevanza disciplinare la condotta contestata riducendo e riconducendo i fatti a meri rapporti personali o amicali. Giammai si potrebbe chiedere o, peggio, imporre ad un tesserato sospeso di non avere contatti umani o rapporti di amicizia con altri tesserati della medesima Sezione. Ciò che rileva ai fini della violazione non è certo l'aver intrattenuto rapporti amicali con altri iscritti, bensì l'aver posto in essere una attività di partecipazione attiva alla gestione dell'associazione in palese contrasto con le norme regolamentari che ne sanciscono il divieto. Il discrimine, quindi, non è tra isolamento e socialità, ma tra estraneità alla gestione e persistenza di un ruolo funzionale nella gestione stessa.

Diversamente, la posizione di Francesco FERRANTI deve essere nettamente scissa da quella dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione imponendosi, conformemente con le richieste rese in udienza dal Procuratore Nazionale dello Sport, una pronuncia di proscioglimento. Il Ferranti, infatti, non rivestiva cariche sociali o deliberative, operando esclusivamente quale responsabile tecnico della segreteria e dell'armeria.

Deve innanzitutto rilevarsi che il Procuratore Nazionale dello Sport espressamente chiariva di non aver rivolto alcun addebito al FERRANTI in relazione ai pagamenti eseguiti dal conto corrente sezionale a beneficio o nell'interesse del TROIA. Come correttamente ricostruito dall'organo inquirente, il FERRANTI



si era limitato ad eseguire meri ordini tecnici e disposizioni di pagamento provenienti dai vertici della Sezione (nello specifico, dal Presidente facente funzioni), rispetto ai quali non era né ipotizzabile, né esigibile alcun potere di sindacato o di veto. Sotto questo profilo, dunque, l'estraneità dell'incolpato a condotte distrattive o di favoreggiamento economico è pacifica e incontestata.

Quanto alla vicenda afferente il tesserato Piraino, l'addebito poggia interamente sul presupposto che il FERRANTI, negandogli l'accesso ai documenti e pronunciando la frase *"parla con Antonino"*, abbia inteso inserire TROIA in un circuito decisionale, favorendone l'ingerenza di fatto.

Invero, dal compendio probatorio non può dirsi raggiunta la prova per addivenire ad una pronuncia di affermazione della responsabilità disciplinare. Dalle stesse dichiarazioni rese dal Piraino emerge chiaramente che, a seguito della richiesta di quest'ultimo di aver accesso alla documentazione, il FERRANTI lo invitava a parlarne con qualche consigliere; soltanto in un secondo momento, a seguito delle insistenze del tesserato, gli avrebbe risposto di parlarne con Antonino.

Per affermare la responsabilità del FERRANTI non è sufficiente, quindi, una mera contiguità ambientale o funzionale rispetto al TROIA: occorre la prova di un contributo consapevole e volontario alla prosecuzione della gestione di fatto della Sezione da parte del soggetto sospeso. Tale prova non è stata raggiunta tanto che lo stesso Ufficio di Procura ne richiedeva in udienza il proscioglimento.

Sul punto, aderendo alla tesi difensiva, non può escludersi che il FERRANTI non avendo l'autonomia per autorizzare la consultazione di atti sensibili (quali referti medici e verbali d'indagine) senza il preventivo vaglio dell'Organo direttivo sezionale, abbia optato per un rinvio del tutto generico e informale a chiedere delucidazioni alle cariche sezionali.

La frase *"parla con Antonino"* ben potrebbe rappresentare una risposta estemporanea, dettata dalla pressione del momento e dalla storica identificazione del TROIA quale figura di riferimento per le passate vicende della Sezione, ma priva di qualsiasi valenza precettiva, non potendosi desumere la coscienza e la volontà di eludere un provvedimento giudiziale, da una mera indicazione verbale sprovvista della prova di un seguito operativo da parte del Segretario.

Da ciò consegue che non è possibile estendere al FERRANTI una responsabilità solidale di gruppo per il solo fatto di rivestire il ruolo di Segretario in una Sezione caratterizzata da un clima gestionale opaco, vieppiù se dagli atti acquisiti manca del tutto la prova che la condotta del tesserato fosse improntata intenzionalmente a favorire l'ingerenza del TROIA.

Passando, infine, al trattamento sanzionatorio da applicare a quei deferiti per i quali è raggiunta la prova (secondo le regole del diritto sportivo) della responsabilità disciplinare, occorre preliminarmente soffermarsi sulla esclusione della recidiva contestata al TROIA.

Sul punto va osservato che il sistema di giustizia sportiva è di per sé un sistema completo, che individua i propri istituti e rinvia ad altre fonti solo in via residuale.



Da ciò consegue che il procedimento disciplinare sportivo segue regole proprie, distinte ed autonome rispetto alla giustizia statale, con la conseguenza che anche l'istituto della recidiva in ambito disciplinare sportivo si configura e si valuta secondo i regolamenti federali di riferimento.

L'art. 6, primo comma, del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. recita testualmente: *“chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra della medesima specie, può essere sottoposto ad un aumento fino alla metà della sanzione da infliggere per la nuova infrazione (...)”*

Il presupposto dell'aver il tesserato subito una precedente condanna per un'infrazione, ovviamente divenuta definitiva, è quindi elemento indefettibile affinché si possa applicare in concreto l'aumento di pena conseguente alla recidiva contestata.

Orbene, nel caso che qui ci occupa, al momento della commissione dei fatti contestati, la sanzione inflitta nel procedimento disciplinare n. 14/25 RG TF era ancora sub iudice, atteso che la decisione diveniva definitiva soltanto a seguito della pronuncia n. 3/26 del Collegio di Garanzia del C.O.N.I.

Pertanto, considerato la non definitività del precedente provvedimento sanzionatorio, non può che essere esclusa dal questo Tribunale.

Pertanto, il Tribunale, avvinte le incolpazioni dal vincolo della continuazione, riconosciute sussistenti le aggravanti contestate ed applicata al solo Massimo LUPO la attenuante della collaborazione da applicarsi in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, reputa equo comminare:

- ad Antonino TROIA la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 2 e mesi 9 come di seguito calcolata: pena base per la condotta più grave di cui al capo B) anni 2; aumentata ad anni 2 e mesi 6 per la continuazione con le condotte di cui ai capi A) - C) - D) - E); aumentata per le contestate aggravanti di ulteriori mesi 3;
- a Salvatore TAMBUZZO la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 11 come di seguito calcolata: pena base per la condotta più grave di cui al capo A) mesi 8; aumentata a mesi 10 per la continuazione con le condotte di cui ai capi C) - D) - E); aumentata per le contestate aggravanti di ulteriori mesi 1;
- a Giorgio CUCCIA la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 6 come di seguito calcolata: pena base per la condotta più grave di cui al capo A) mesi 4; aumentata a mesi 5 per la continuazione con le condotte di cui ai capi C) ed E); aumentata per le contestate aggravanti di ulteriori mesi 1;
- ad Antonio GELFO la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5 come di seguito calcolata: pena base per la condotta più grave di cui al capo A) mesi 3; aumentata a mesi 4 per la continuazione con le condotte di cui ai capi C) ed E); aumentata per le contestate aggravanti di ulteriori mesi 1;



- a Simone FILIPPONE la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5 come di seguito calcolata: pena base per la condotta di cui al capo A) mesi 4; aumentata per le contestate aggravanti di ulteriori mesi 1;
- Giorgio Aurelio SULLI la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di giorni 25 come di seguito calcolata: pena base per la condotta di cui al capo C) giorni 20; aumentata per le contestate aggravanti di ulteriori giorni 5;
- a Massimo LUPO la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di giorni 15 per la condotta di cui al capo A), previa concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Pertanto, previa ordinanza di correzione di correzione del dispositivo reso all'udienza del 30 giugno 2026 intervenuta in data 21 luglio 2026 ed allegata agli atti,

P.Q.M.

il Tribunale Federale, all'esito della camera di consiglio, dichiara:

TROIA Antonino responsabile delle violazioni disciplinari a lui ascritte ai capi A) – B) – C) – D) – E), avvinti dal vincolo della continuazione, ritenute sussistenti le contestate circostanze aggravanti - esclusa la contestata recidiva - e per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 2 mesi 9;

TAMBUZZO Salvatore responsabile delle violazioni disciplinari a lui ascritte ai capi A) – C) – D) – E), avvinti dal vincolo della continuazione, ritenute sussistenti le contestate circostanze aggravanti, per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 11;

CUCCIA Giorgio responsabile delle violazioni disciplinari a lui ascritte ai capi A) – C) – E), avvinti dal vincolo della continuazione, ritenute sussistenti le contestate circostanze aggravanti e per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 6;

GELFO Antonio responsabile delle violazioni disciplinari a lui ascritte ai capi A) – C) – E), avvinti dal vincolo della continuazione, ritenute sussistenti le contestate circostanze aggravanti e per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5;

FILIPPONE Simone responsabile della violazione disciplinare a lui ascritta al capo A), e per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5;

SULLI Giorgio Aurelio responsabile della violazione disciplinare a lui ascritta al capo C), e per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di giorni 25;



LUPU Massimo responsabile della violazione disciplinare a lui ascritta al capo A), concesse le circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti e per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di giorni 15;
Proscioglie **LUPARELLO Paolo** e **FERRANTI Francesco** nonché, limitatamente al tentativo di impedimento delle indagini **GELFO Antonio** perché non sussiste il fatto di rilievo disciplinare.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2026.

Trenta giorni per il deposito delle motivazioni.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente

Dott. Stefano Fantini

Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri